



# COMUNICATO DEL PRESIDENTE

5 giugno 2024

Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alla necessità di prevedere clausole contrattuali imperative che tutelino l'identità digitale e i diritti dell'Ente committente rispetto al materiale informativo relativo all'Ente medesimo e alla sua attività istituzionale e che prevengano il rischio di *lock-in*

Nell'esercizio della propria attività istituzionale ANAC ha rilevato la necessità di fornire alle stazioni appaltanti alcune indicazioni circa l'introduzione, nei contratti pubblici aventi ad oggetto la creazione e la gestione di siti *web* e profili o pagine *social*, di apposite clausole che tutelino i diritti dell'Ente committente rispetto al proprio materiale informativo e alla propria attività istituzionale e che, al tempo stesso, siano idonee a prevenire il rischio di *lock-in*.

Nel contesto attuale, si assiste ad un sempre più ampio ricorso a tecnologie e strumenti di comunicazione digitali da parte delle amministrazioni pubbliche, sia nell'interazione con cittadini e utenti dei servizi, sia a scopo promozionale e di *marketing*.

Tale evoluzione, se da un lato consente una piena valorizzazione dei c.d. diritti di cittadinanza digitale riconosciuti dall'ordinamento, anche in virtù delle enormi potenzialità dei *social media* in termini di efficacia, efficienza ed economicità, dall'altro espone inevitabilmente le pubbliche amministrazioni a nuove insidie e a nuovi rischi, dei quali le stesse dovranno necessariamente tenere conto nella predisposizione dei documenti di gara e contrattuali, soprattutto ove si intenda affidare ad operatori economici privati servizi aventi ad oggetto la creazione e la gestione di strumenti di comunicazione digitale o, più in generale, prodotti di natura tecnologica che trattino materiale informativo relativo all'Ente committente.

In tali ipotesi, risulta di assoluta importanza che, nel predisporre la documentazione di gara, l'Ente committente ponga particolare attenzione alla disciplina della titolarità della proprietà intellettuale di ciascun prodotto realizzato in esecuzione del contratto, sia per ciò che concerne il materiale grafico (loghi, segni distintivi, icone), i materiali di comunicazione, come audio e video sui *social media*, e il materiale informativo del sito o della pagina *social*, sia rispetto al *software*.

In entrambi i casi, il mancato acquisto della proprietà intellettuale da parte dell'Ente committente determina un importante *vulnus* alla concorrenza in quanto pone la stazione appaltante in una condizione di soggezione rispetto all'operatore economico uscente, che sarebbe avvantaggiato nei confronti dei potenziali concorrenti in vista di una possibile nuova gara, o di internalizzazione dei servizi (*lock-in*).



Per sottrarsi a questi rischi risulta di assoluta necessità che l'Ente committente:

1. indichi, in sede di definizione delle specifiche tecniche Allegato II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, Parte II-A Specifiche tecniche, punto 4), che verrà acquisita la proprietà intellettuale, o singoli diritti di utilizzo, di quanto realizzato in esecuzione del contratto e che tutti i diritti sul nome di dominio resteranno nella titolarità dell'Ente committente.
2. introduca, nell'atto negoziale che stipula con il fornitore, una specifica clausola che realizzi tale acquisizione.

Rispetto al materiale grafico (loghi, segni distintivi, icone), i materiali di comunicazione, e il materiale informativo del sito o della pagina *social*, prodotti in esecuzione del contratto, per evitare che essi rimangano nella disponibilità dell'operatore economico anche dopo la scadenza del contratto, è necessario che venga chiarito che la titolarità della proprietà intellettuale di tale materiale sarà acquisita dalla stazione appaltante e che tutti i diritti sul nome di dominio resteranno nella titolarità dell'Ente committente.

Rispetto al *software* utilizzato per la realizzazione del sito *web* o della pagina *social*, l'Ente committente, in alternativa all'acquisto della proprietà intellettuale, può valutare di concedere all'operatore economico la titolarità della proprietà intellettuale dello stesso, con il connesso diritto al suo sfruttamento commerciale, e di riservarsi la titolarità di tutti i diritti necessari per tutelare la propria libertà di operare sul *software* dopo la scadenza del contratto (diritto di utilizzare il *software*, di realizzare copie, di modificarlo e di adattarlo e di esternalizzare tale adattamento e la manutenzione a terzi, di ottenere tutta la documentazione tecnica necessaria e i codici sorgente, di metterlo eventualmente a disposizione di altre pubbliche amministrazioni).

L'Ente committente sceglie tra le due opzioni quella che ritiene più adeguata alle proprie esigenze tenendo anche conto che l'acquisto della proprietà intellettuale del *software* utilizzato potrebbe comportare un aumento del prezzo da porre a base di gara e potrebbe ridurre il bacino dei potenziali offerenti, dal momento che la prospettiva di dovere rinunciare alla possibilità di sfruttare commercialmente quanto sviluppato in esecuzione del contratto potrebbe disincentivare la presentazione di offerte.

In ogni caso, l'impresa affidataria è tenuta a consegnare alla stazione appaltante, al termine della durata del contratto, quanto necessario per il pieno e libero esercizio dei diritti sopra individuati.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 17 giugno 2024  
Il Segretario, Valentina Angelucci  
Firmato digitalmente